

57132-17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Silvio AMORESANO	Presidente
Dott. Donatella GALTERIO	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Antonella CIRIELLO	Consigliere
Dott. Alessandro Maria ANDRONIO	Consigliere

94
UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO del 1
giugno 2017

SENTENZA N. 478

REGISTRO GENERALE
n. 12558 del 2017

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RICUCCI Stefano, nato a Roma il 11 ottobre 1962;


avverso l'ordinanza n. 3524/2016 del Tribunale di Roma del 16 febbraio 2017;

letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

sentita, altresì, per il ricorrente, l'avv.ssa Ida BLASI, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Massimo BIFFA, del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 16 febbraio 2017 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha respinto l'appello che la difesa dell'imputato Stefano Ricucci, già condannato a seguito di giudizio di I grado in relazione ad una imputazione avente ad oggetto la emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha proposto avverso la ordinanza con la quale il locale Gip aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia intramuraria attualmente in corso di esecuzione a carico dell'istante con altra più mite.

Il Tribunale ha, infatti, ravvisato, quanto alle esigenze cautelari, che le stesse non si potevano considerare attenuate a seguito della intervenuta condanna del Ricucci in I grado, posto che nessun elemento era emerso nel corso del giudizio che potesse far ritenere l'esistenza di segni di ravvedimento in quello o comunque tale da comportare una attenuazione del quadro cautelare; quanto ai gravi indizi di colpevolezza, l'esistenza della predetta sentenza, con la quale era stata affermata la penale responsabilità del prevenuto, escludeva la possibilità di una loro considerazione in senso più favorevole per l'imputato.

Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, il Ricucci, osservando, in primo luogo, come la ordinanza del Tribunale del riesame fosse viziata, essendo la stessa fondata sul presupposto, ritenuto errato, che la emissione delle false fatturazioni per le quali il Ricucci è stato condannato in I grado ed in ragione delle quali egli è attualmente ristretto sia da inquadrare nella medesima operazione (per altro definita poco chiara e coperta da una coltre di nebbia) che ha condotto il Ricucci a rientrare nella disponibilità della gestione della *holding* Magiste, già a lui facente capo.

Viceversa, prosegue il ricorrente, le due operazioni, entrambe chiare nelle loro finalità e modalità operative, presenterebbero solo marginali connessioni, legate al fatto che le false fatturazioni avevano la finalità di remunerare il Coppola, altro soggetto implicato nel procedimento a carico dell'odierno ricorrente, per la sua marginale collaborazione nella realizzazione dell'altra, più complessa, operazione finanziaria.

In via subordinata la difesa dell'imputato ha osservato come nella fattispecie fosse carente il requisito della attualità della esigenza cautelare, come si ricaverebbe dal lungo tempo trascorso dal momento della adozione ed

esecuzione della misura; circostanza questa che, ad avviso del ricorrente, è stata trascurata dal Tribunale del riesame in sede di valutazione della attualità delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è palesemente inammissibile.

Deve preliminarmente rilevarsi, come d'altra parte correttamente segnalato dal Tribunale di Roma nella ordinanza impugnata, che la posizione *de libertate* del Ricucci nell'ambito del procedimento pendente a suo carico per la violazione sulla normativa in materia di emissione di fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, emissione che, come osserva il giudice della cautela, era finalizzata alla precostituzione di liquidità finanziaria strumentale al compimento di altre poco limpide operazioni commerciali, già è stata oggetto sia di un provvedimento dello stesso giudice del riesame cautelare che del successivo intervento della Corte di cassazione; questa Corte, infatti, con sentenza n. 54213 del 2016, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con il quale, appunto, il Tribunale del riesame aveva già una prima volta respinto la richiesta di riesame avverso la ordinanza con la quale è stata applicata a carico dell'odierno ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere.

Tanto rilevato, va osservato come con la ordinanza impugnata, il cui contenuto appare del tutto in linea con la giurisprudenza anche di questa Corte, il Tribunale di Roma abbia rigettato l'appello proposto del Ricucci, sulla base della rilevata sostanziale identità del quadro probatorio esistente al momento in cui era stata emessa la precedente ordinanza genetica dello stato custodiale del ricorrente e quello attualmente riscontrabile.

AV

Sul punto questa Corte ha, in molteplici occasioni, avuto modo di precisare che, sebbene la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, abbia una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (Corte di cassazione, Sezione, I penale, 1 dicembre 2015, n. 47482), tuttavia essa impedisce la utile coltivazione di reiterate impugnazioni avverso

provvedimenti cautelari, sia personali che reali, laddove, attraverso di essi, venga chiesto nuovamente un esame degli elementi che hanno condotto alla adozione della misura, pur in assenza di una sostanziale modifica della situazione di riferimento (Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2015, n. 49188).

Nel caso in esame non è comprensibile come tale situazione, cioè la sostanziale modifica della situazione di riferimento, possa essere desunta dall'avvenuta affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione alle condotte che hanno costituito la base fattuale in relazione alla quale è stata emessa la misura cautelare a carico del Ricucci; una siffatta sopravvenienza, comportando la focalizzazione e puntualizzazione del quadro indiziario, appare semmai idonea ad aggravare e non certo ad alleviare la posizione cautelare dell'imputato, rendendo più pressanti le ragioni che avevano giustificato la adozione della misura in questione.

Né può ritenersi, come parrebbe voler introdurre la difesa del Ricucci, che siano ammissibili in sede cautelare istanze difensive volte a porre in discussione l'accertamento contenuto nella sentenza di I grado - sebbene questa sia ancora non definitiva - della esistenza a carico del soggetto che sia stato assoggettato alla applicazione di una misura cautelare, degli elementi idonei alla provvisoria affermazione della sua penale responsabilità, essendo l'unica sede idonea a tale valutazione quella del gravame avverso la sentenza in questione.

Del tutto eccentrica è, pertanto, in questa sede la ampia ricostruzione in fatto con la quale il ricorrente tenderebbe a dimostrare la esistenza di elementi tali da escluderne la colpevolezza rispetto al reato a lui contestato.

Non conducente è, infine, il secondo motivo di impugnazione formulato dal ricorrente, e tendente a far valere una pretesa violazione di legge o comunque una carenza di motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui in essa non è stato valorizzato - quale elemento idoneo a far sfumare l'attualità del pericolo della reiterazione dei reati della stessa specie di quello per cui si procede - il tempo già trascorso dal momento in cui è iniziata la esecuzione della misura cautelare a carico del ricorrente.

Anche in questo caso, infatti, è del tutto consolidata la giurisprudenza della Corte nella affermazione che In relazione alle misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare

ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 ottobre 2015, n. 43113).

Invero, come è stato osservato, la tematica del decorso del tempo dal momento della instaurazione del regime custodiale cautelare trova la sua rilevanza, e conseguentemente la sua disciplina, non in relazione alla attualità della esigenza cautelare che ha giustificato la adozione della misura - rivestendo un tale fenomeno la sua rilevanza, semmai, relativamente al, sostanzialmente diverso, tema del decorso del tempo fra il momento della commissione del fatto di reato per il quale, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e le relative esigenze, si è provveduto in sede cautelare ed il momento in cui la disposta misura cautelare ha trovato applicazione (a tale proposito: Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 marzo 2016, n. 12477) - quanto, piuttosto, con riferimento alla questione concernente disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa (Corte di cassazione, Sezione I penale 6 giugno 2013, n. 24897).

Anche sotto tale secondo profilo dedotto, pertanto, la impugnazione del Ricucci è priva di pregio ed essa, pertanto, in quanto sono stati ritenuti manifestamente infondati o comunque inammissibili i motivi posti a suo sostegno, deve essere dichiarata inammissibile.

A tale pronunzia seguono, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché l'inoltro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(Andrea GENTILI)

(Silvio AMORESANO)

